REGOLAMENTO (CEE) N. 2055/85 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 1985

che modifica il coefficiente correttivo da utilizzare per il calcolo degli importi compensativi monetari applicabili per taluni prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni stati membri [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 [2], in particolare l'articolo 2 ter, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71 prevede, per il calcolo degli importi compensativi monetari, l'applicazione di un coefficiente pari a 1,033651 ; che, a norma dell'ultimo comma di detto paragrafo, ad ogni riallineamento nel quadro del sistema monetario europeo tale coefficiente deve essere modificato sulla base della rivalutazione del tasso centrale della moneta — fra quelle mantenute tra loro entro un divario instantaneo massimo del 2,25 % — che registra la rivalutazione più elevata rispetto all'ECU ;

considerando che, con effetto dal 22 luglio 1985, ha avuto luogo un riallineamento dei tassi centrali nel quadro del sistema monetario europeo ;

considerando che la rivalutazione più elevata rispetto all'ECU è dello 0,15 % ; che il coefficiente correttivo deve essere pertanto modificato in conformità ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il coefficiente di cui all'articolo 2 ter, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 974/71 è modificato in 1,035239.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a partire dal 24 luglio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

(1) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
(2) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.